

10. IL REGIME IVA DELLO “SPLIT PAYMENT”

Con la Legge Finanziaria per l'anno 2015 (Legge n. 190/2014) il Legislatore – con l'intento di arginare il fenomeno della c.d. “*evasione da riscossione*” in ambito IVA - ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti (più comunemente definito “*split payment*”) inserendo un nuovo art. 17-ter all'interno del D.P.R. n. 633/1972. La normativa ha subito nel tempo diverse modifiche, una prima a opera del D.L. n. 50/2017 e, in seguito, con il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

Ripercorriamo la procedura di emissione delle fatture in scissione dei pagamenti.

Introduzione

Il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle P.A. (per i quali queste non siano debitori d'imposta), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'Amministrazione acquirente direttamente all'Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Ne consegue che con il meccanismo della scissione dei pagamenti non è più il fornitore a versare l'IVA all'Erario ma obbligata è la stessa P.A..

A chi si applica



Ai sensi dell'art. 17-ter, Decreto IVA lo *split payment* si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

- delle P.A. definite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009 e presenti nell'elenco “*Ipa*” consultabile all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società di cui all'art. 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. n. 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ogni anno, con effetti a valere per l'anno successivo (art. 5-ter, comma 2, D.M. 23 gennaio 2015). Per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 84/2025, a partire dal 1° luglio 2025 sono escluse dall'applicazione del regime di *split payment* le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate al FTSE MIB della Borsa di Milano (a eccezione di alcune società incluse negli altri elenchi, per le quali si continua ad applicare il regime).

Il meccanismo dello *split payment* è soggetto ad autorizzazione comunitaria e attualmente, a seguito dell'intervenuta proroga, risulta in scadenza al prossimo 30 giugno 2026.

Attuale termine di utilizzo dello <i>split payment</i>	30 giugno 2026
--	----------------

Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono appositamente aggiornati e pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla P.A. o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

Recentemente sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2026, oggi visionabili sul sito *internet* del Dipartimento delle Finanze e che sono riepilogati nelle seguenti categorie:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri (art. 2359, comma 1, n. 2, c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle P.A.

Segnalazione degli errori negli elenchi



I soggetti interessati possono segnalare al Dipartimento delle Finanze mancate o errate inclusioni nei richiamati elenchi utilizzando un apposito modulo e fornendo idonea documentazione a supporto dell'istanza presentata (obbligatorio allegare visura camerale).

Soggetti esclusi dal regime



Sono esclusi dal meccanismo dello *split payment* i seguenti fornitori:

- i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano IVA sulle fatture;
- i professionisti che applicano ritenuta d'acconto;
- tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge*.

Fatturazione e *split payment*

Nel caso di emissione di fattura con il meccanismo dello *split payment* si dovranno seguire i seguenti passaggi:

1. emissione della fattura da parte del fornitore con indicazione dell'IVA non addebitata e indicazione di apposita dicitura per operazione in scissione dei pagamenti;



Operazione soggetta a *split payment* con IVA non incassata dal cedente/prestatore ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972.

2. il fornitore incassa il corrispettivo della cessione (o prestazione) senza IVA;

3. il committente effettua il versamento dell'imposta all'Erario.

Si riporta un esempio di fattura in *split payment*:

Alfa Srl
Vian.....
65100 Pescara
PI e CF - - Registro Imprese di Pescara n.....

Spett.le Comune di Pescara
Settore.....
Via..... n....
65100 - Pescara

Unità di misura	Descrizione		Quantità	Prezzo unitario	Aliquota IVA	Importo
pz	Risme di carta per fotocopiatrice A4		250	2,00	22%	500,00
Imponibile 22%		500,00	Totale imponibile		500,00	
IVA 22%		110,00	Totale IVA		110,00	
			Totale fattura		610,00	
Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972						

Come accade per tutte le fatture attive anche quelle emesse con applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti devono essere registrate nel registro IVA vendite. Tuttavia, l'IVA che in fattura risulta essere solo esposta, non viene considerata in sede di liquidazione IVA in quanto la P.A. versa al fornitore il solo imponibile mentre l'IVA viene versata direttamente all'Erario.

Esempio di liquidazione con operazioni in *split payment*

La ditta Gamma S.r.l. ha effettuato nel corso del mese cessioni di beni per 300.000 euro, la relativa IVA a debito risulta essere pari a 66.000 euro di cui 600 euro per operazioni

assoggettate a *split payment*. L'IVA sugli acquisti del medesimo periodo risulta essere invece pari a 22.000 euro.

La liquidazione IVA del periodo sarà la seguente:

IVA su vendite	$66.000 - 600 = 65.400$
IVA su acquisti	22.000
IVA da versare	$65.400 - 22.000 = 43.400$

Aspetti contabili

Per registrare le fatture emesse in *split payment* si possono utilizzare 2 diverse metodologie.

1° metodo

La prima prevede la registrazione della fattura di vendita utilizzando, al posto del conto IVA c/vendite, un conto apposito che individui l'IVA figurativa da scissione dei pagamenti, per esempio il conto IVA c/vendite in *split payment*.

Riprendendo l'esempio della fattura emessa avremo:

Crediti vs clienti	a Diversi	610	
	a Merci c/vendite		500
	a IVA c/vendite in <i>split payment</i>		110

Successivamente viene effettuata una seconda registrazione che storna il conto IVA c/vendite in *split payment* e riduce in avere il credito nei confronti del cliente:

IVA c/vendite in <i>split payment</i>	a Crediti vs clienti		110
---------------------------------------	----------------------	--	-----

Quando il cliente pagherà la fattura, l'incasso verrà rilevato al netto dell'imposta:

Banca c/c	a Crediti vs clienti		500
-----------	----------------------	--	-----

2° metodo

La registrazione contabile può anche essere unica (secondo metodo) e in tal caso si potrà eseguire un'unica scrittura nella quale il cliente viene movimentato in dare già al netto dell'IVA e il conto IVA c/vendite in *split payment* viene movimentato per lo stesso importo sia in dare che in avere:

Crediti vs clienti	a Diversi	500	
IVA c/vendite in <i>split payment</i>		110	

a	Merci c/vendite	500
a	IVA c/vendite in <i>split payment</i>	110

La rilevazione dell'incasso sarà sempre per il totale fattura al netto dell'imposta:

Banca c/c	a	Crediti vs clienti	500
-----------	---	--------------------	-----

Emissione della fattura elettronica in *split payment*

Il processo di emissione della fattura in scissione dei pagamenti in formato elettronico prevede che:

- si compili la fattura inserendo il valore "S" nel campo/tag 2.2.2.8 del file XML denominato "Esigibilit IVA";
- si riporti la dicitura: Operazione soggetta a *split payment* ai sensi dell'ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972;
- si apponga la firma digitale sulla fattura;
- si invii la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SdI).

Aspetto sanzionatorio

Secondo la circolare n. 27/E/2017, nel caso di errata applicazione dello *split payment*, si rendono applicabili al cedente/prestatore le sanzioni previste dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.

Sempre secondo la citata circolare, in caso di necessaria correzione di errori occorrer  emettere una nota di variazione ex art. 26, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 oltre a rimettere la fattura corretta.

Al contrario, l'omesso o ritardato versamento all'Erario, per conto del fornitore, dell'IVA da parte della P.A. e societ , nel regime di *split payment*, comporta una sanzione pari al 30% dell'imposta omessa o ritardata.